



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2023-63 DATA 27/02/2023

OGGETTO: REVOCA PER SOPRAGGIUNTA MESSA IN SICUREZZA DELL'ORDINANZA ORD-2023-18 AD OGGETTO "INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE E CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO AI GIARDINI PERTINENZIALI AGLI APPARTAMENTI SITI IN SALITA DEGLI ANGELI CIV. 36 INTERNI 1 E 2 PER PERICOLO ESTERNO E CHIUSURA DI VIA MELEGARI DAL CIV. 2 ESCLUSO ALL'INTERSEZIONE CON SALITA ANGELI".

27/02/2023	Il Vicesindaco [Pietro Piciocchi]
------------	--------------------------------------



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2023-POS-64 del 24/02/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: REVOCA PER SOPRAGGIUNTA MESSA IN SICUREZZA DELL'ORDINANZA ORD-2023-18 AD OGGETTO "INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE E CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO AI GIARDINI PERTINENZIALI AGLI APPARTAMENTI SITI IN SALITA DEGLI ANGELI CIV. 36 INTERNI 1 E 2 PER PERICOLO ESTERNO E CHIUSURA DI VIA MELEGARI DAL CIV. 2 ESCLUSO ALL'INTERSEZIONE CON SALITA ANGELI".

IL SINDACO

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 09/01/2023 personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco interveniva in Via Melegari altezza del civico 2, per richiesta di soccorso dovuta allo stato di dissesto e pericolo di caduta della recinzione di un campo da gioco dell'impianto sportivo attiguo la pubblica strada;

- personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità in pari data si recava in sopralluogo di pronto intervento su richiesta del Capo Squadra dei Vigili del Fuoco ed in sede di sopralluogo verificava:

- l'avvenuto crollo parziale della recinzione del campo sportivo in disuso e che la stessa recinzione in condizioni di labilità incombe quale pericolo esterno sulle sottostanti aree private pertinenziali gli appartamenti contraddistinti dagli interni 1 e 2 del condominio di Salita degli Angeli civico 36, sulle residue aree esterne dello stesso impianto sportivo e su di un tratto della sottostante Via Melegari;
- la possibilità di aggravio della situazione, con conseguente rischio per l'incolumità dei passanti e dei fruitori delle aree private;

e di conseguenza in pari data disponeva:

- di interdire l'accesso ed il transito su di un tratto di via Melegari dal civico n. 2 (escluso) sino all'intersezione con la Salita degli Angeli;
- di interdire l'uso dei giardini di pertinenza esclusiva degli appartamenti contraddistinti dagli interni 1 e 2 del civico 36 di Salita degli Angeli;
- di interdire l'uso di limitrofe e residue aree esterne dello stesso impianto sportivo;

- di tali disposizioni, con Nota prot. n. 12420.U dell'11/01/2023 del civico Ufficio Pubblica Incolumità, veniva data comunicazione ai proprietari degli interni n. 1 e 2 ed all'Amministratore p.t. del Condominio di Salita degli Angeli civico 36, alla Società Ginnastica Rubattino ed agli Uffici ed Enti interessati.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. ORD-2023-18 del 19/01/2023 ad oggetto "Interdizione cautelativa di aree esterne e conseguente divieto di accesso ai giardini pertinenziali agli appartamenti siti in Salita degli Angeli civ. 36 interni 1 e 2 per pericolo esterno e chiusura di Via Melegari dal civ. 2 escluso all'intersezione con Salita Angeli".

Vista la certificazione, acquisita al prot. 76102.E del 21/02/2023, prodotta del tecnico di fiducia nominato dalla Società Ginnastica Rubattino, a seguito della realizzazione degli interventi di temporanea messa in sicurezza della recinzione metallica in stato di dissesto.

Vista la nota prot. n. 76922.I del 21/02/2023 attestante l'avvenuto sopralluogo in pari data, da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, con il quale si è constatato l'avvenuta messa in sicurezza temporanea e si è quindi verbalmente revocato l'interdizione cautelativa dei giardini pertinenziali agli appartamenti siti in Salita degli Angeli civico 36 interni 1 e 2 e la revoca della chiusura del tratto di Via Melegari compreso tra il civico n. 2 (escluso) e l'intersezione con la Salita degli Angeli.

Dato atto che:

- del provvedimento di revoca delle misure di chiusura e interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 76768.U 21/02/2023 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dirigente dott.ssa Daniela Schembri, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

la revoca dell'ordine di interdizione cautelativa di aree esterne, di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD-2023-18 del 19/01/2023, relativa ai giardini pertinenziali degli appartamenti siti in Salita degli Angeli civico 36 interni 1 e 2, delle residue aree esterne dello stesso impianto sportivo e del tratto di via Melegari dal civico n. 2 (escluso) sino all'intersezione con la Salita degli Angeli, come disposto dal civico Ufficio di Pubblica Incolumità in data 21/02/2023.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante - Servizi generali - Centrale notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato - Ufficio Pubblica Incolumità, per quanto di competenza;
- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Territorio - Unità Territoriale Valpolcevera, per quanto di competenza;
- alla Direzione Facility Management - Settore Gestione Contratto ASTer-Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione Mobilità e Traffico - Settore Regolazione, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race, per conoscenza e per quanto di competenza;
- al Municipio II Centro Ovest, per conoscenza;
- alle Aziende Partecipate AMIU Genova Spa ed A.S.Ter. Spa, per conoscenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per quanto di competenza;
- alla Direzione Servizi Civici Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per quanto di competenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Pietro Piciocchi